

Codice A1111C

D.D. 17 maggio 2022, n. 284

Convenzione tra l'Agenzia Piemonte Lavoro e la Regione Piemonte per la fruizione dei servizi del Centro Stampa Regionale, ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990.



ATTO DD 284/A1111C/2022

DEL 17/05/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1111C - Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale

OGGETTO: Convenzione tra l'Agenzia Piemonte Lavoro e la Regione Piemonte per la fruizione dei servizi del Centro Stampa Regionale, ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990.

Premesso che con determinazione n. 283/A1108B del 28.06.2017 è stata stipulata la Convenzione di durata quadriennale n. 138 sottoscritta in data 30.06.2017 tra la Regione Piemonte e l'Agenzia Piemonte Lavoro;

vista l'istanza con cui l'Agenzia Piemonte Lavoro ha richiesto alla Regione Piemonte di continuare ad avvalersi dei servizi del Centro Stampa Regionale;

visto lo schema di Convenzione appositamente predisposto per la fruizione dei servizi del Centro Stampa Regionale condivisa tra la Regione Piemonte e l'Agenzia Piemonte Lavoro attraverso mail del 07.04.2022, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (All.1);

dato atto che risulta essere vantaggioso dal punto di vista economico, sottoscrivere la Convenzione tra la Regione Piemonte e l'Agenzia Piemonte Lavoro per il periodo 18.05.2022 al 18.05.2026;

ritenuto quindi di accogliere la richiesta del suddetto Ente, in considerazione del fatto che la Regione Piemonte, già da tempo, ha reso disponibile per le Pubbliche Amministrazioni la capacità produttiva del Centro Stampa Regionale, eccedente le proprie esigenze, in un'ottica di collaborazione tra Amministrazioni e di razionalizzazione della spesa pubblica, definendo per la Convenzione una durata di anni quattro;

ritenuto di procedere alla stipulazione della Convenzione per mezzo di scrittura privata, sottoscritta dal Dirigente del Settore Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale, ai sensi dell'articolo 123 della L.R. n. 25/2021;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la L.R. 25/2021;
- gli articoli 4 e 16 del D.lgs. 165/2001;
- gli articoli 17 e 18 della L.R. 23/2008;

determina

- di approvare l'allegato schema di Convenzione (All. 1) tra la Regione Piemonte e l'Agenzia Piemonte Lavoro, ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990, per la fruizione dei servizi del Centro Stampa Regionale, da parte dell' A.P.L.;

- di disporre che la suddetta Convenzione sia stipulata mediante scrittura privata sottoscritta dal Dirigente del Settore Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23, c. 1, lettera del d.lgs 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1111C - Patrimonio immobiliare, beni mobili,
economato e cassa economale)
Firmato digitalmente da Alberto Siletto

Allegato

CONVENZIONE
tra la Regione Piemonte
e
Agenzia Piemonte Lavoro
per la fruizione dei servizi del Centro stampa regionale

Premesso che:

- la Regione Piemonte dispone di un centro stampa dotato di apparecchiature all'avanguardia per il livello tecnologico, organizzato e operante in conformità alla norma UN EN ISO 9001:2000, come attestato dalla certificazione di qualità conseguita;
- la Regione Piemonte ha deciso di mettere a disposizione delle altre pubbliche amministrazioni la capacità produttiva del centro stampa eccedente le proprie esigenze, in un'ottica di collaborazione tra le amministrazioni e razionalizzazione della spesa pubblica (art. 15 della L. n. 241/1990);
- l'Agenzia Piemonte Lavoro ha deciso di avvalersi della possibilità di fruire dei servizi del centro stampa regionale.

Tutto ciò premesso,

tra

la Regione Piemonte (C.F. 80087670016), rappresentata dal Dirigente Responsabile del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale, Ing. Alberto Siletto, nato a Cirié TO) il 15 luglio 1965, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede regionale di Torino, piazza Castello 165, di seguito denominata "la Regione"

e

L'Agenzia Piemonte Lavoro (C.F. 97595380011), rappresentata dalla dott.ssa Federica Deyme, in qualità di Direttore, nata a Torino, il 11/03/1974, domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede legale, via Amedeo Avogadro, 30 Torino, di seguito denominato "Ente", ed autorizzata alla stipula del presente atto da Agenzia Piemonte Lavoro;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto

1. La presente convenzione disciplina la fruizione, da parte dell'Ente, dei seguenti servizi del Centro stampa della Regione (nel seguito: "il Centro stampa"):
 - a) progettazione grafica di pubblicazioni utilizzando sistemi di editoria elettronica, sulla base delle esigenze specificate dall'Ente (nel seguito: "servizio di progettazione");
 - b) stampa, in bianco e nero, a colori o mista, di documenti e pubblicazioni (moduli, modulari, registri, manifesti, opuscoli, fascicoli ecc.), fino ad una tiratura massima di 10.000 copie in bianco e nero e 5.000 a colori, sulla base di un modello fornito dall'Ente o realizzato ai sensi della lettera a) (nel seguito: "servizio di stampa");
 - c) copia, in bianco e nero, a colori o mista, di documenti e pubblicazioni (moduli, modulari, registri, manifesti, opuscoli, fascicoli ecc.), fino ad una tiratura massima di 10.000 copie in bianco e nero e 5.000 a colori, sulla base di un originale fornito dall'Ente (nel seguito: servizio di copia).
2. La presente convenzione non vincola l'Ente a servirsi esclusivamente del Centro stampa, né la Regione a garantire all'Ente la permanente disponibilità di una determinata capacità produttiva.

Articolo 2

Durata, modifiche e integrazioni.

1. La presente convenzione ha durata di quattro anni dalla data di stipulazione.
2. E' data a ciascuna delle parti facoltà di recedere dalla convenzione prima della sua scadenza, dandone comunicazione scritta all'altra. Il recesso ha effetto dalla data di ricezione della comunicazione.
3. Alla scadenza le Parti potranno rinnovare ed eventualmente rivedere le condizioni del presente accordo, previa espressa volontà in tal senso delle stesse da parte dei rispettivi organi competenti.
4. Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente accordo, per essere valida, dovrà essere redatta in forma scritta e firmata da tutte le Parti.

Articolo 3

Richiesta di preventivo

1. La richiesta del preventivo per un determinato servizio deve essere rivolta dall'Ente al Centro stampa della Regione Piemonte, corrente in Torino, via Pisano 6 (dott. Picollo Pierenzo – n. tel. 011/432.6457 - casella posta elettronica renzo.picollo@regione.piemonte.it).
2. La richiesta deve essere formulata compilando, nelle parti riservate all'ufficio richiedente, il modulo allegato alla presente convenzione (nel seguito. "foglio di lavorazione"). Il modulo così compilato può essere trasmesso al Centro stampa a mezzo posta o posta elettronica.
3. Al foglio di lavoro deve essere unito:
 - a) uno schema del documento da elaborare o, comunque, le specifiche per la progettazione grafica, nel caso si richieda il servizio di progettazione;
 - b) il modello del documento da stampare, nel caso si richieda il servizio di stampa. Tale modello dovrà essere trasmesso su supporto informatico, in uno dei formati Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) oppure su formato Adobe PDF o altri formati da concordare tra le parti.

Articolo 4

Formulazione del preventivo

1. Il preventivo per la lavorazione richiesta ai sensi dell'articolo precedente è formulato dal Centro stampa entro due giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta e comunicato, tramite posta elettronica, all'Ente.
2. Unitamente al preventivo, il Centro stampa comunica i tempi, espressi in giorni lavorativi, entro i quali s'impegna a terminare il lavoro, fatti salvi eventuali ostacoli o impedimenti connessi a cause di forza maggiore, imprevisti o problemi tecnici.

Articolo 5

Accettazione del preventivo e ordinazione

1. Entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione del preventivo, l'Ente, qualora ritenga di accettarlo, ne deve dare comunicazione scritta a mezzo posta elettronica al Centro stampa. Tale comunicazione vale anche come ordinazione, con l'effetto di

far decorrere il termine di cui al comma 3 dell'articolo precedente, salva la possibilità di indicare una data posteriore alla quale è differito l'inizio della lavorazione e, quindi, il decorso del termine.

2. All'ordinazione deve essere unito il foglio di lavorazione, debitamente firmato, se questo, al momento della richiesta del preventivo, era stato inviato attraverso posta elettronica.
3. La Regione non è, in ogni caso, tenuta a verificare che le firme apposte sull'ordinazione e sul foglio di lavorazione provengano da un organo dell'Ente competente o, comunque, munito dei necessari poteri.
4. Nel caso sia stato richiesto un servizio di copia, l'Ente deve far pervenire al Centro stampa, a propria cura e spese, l'originale da duplicare. In questo caso, il termine di cui al comma 3 dell'articolo precedente non inizia a decorrere se non dal momento della ricezione dell'originale da parte del Centro stampa.

Articolo 6

Validazione del progetto grafico

1. Nel caso sia stato richiesto il servizio di progettazione, il Centro stampa predispone la bozza dello stampato e la sottopone, tramite posta elettronica, al referente dell'Ente, indicato nel foglio di lavorazione, per la validazione.
2. La validazione può essere espressa dal referente con la firma sulla bozza oppure con una comunicazione a mezzo posta elettronica.
3. In caso di mancata validazione, il Centro stampa apporta al progetto grafico le modifiche concordate con il referente e sottopone nuovamente alla validazione quest'ultimo la bozza emendata.
4. Nei casi previsti dal presente articolo, il termine di cui al comma 3 dell'articolo 4 per il servizio di stampa decorre dal momento in cui la validazione è comunicata al Centro stampa.

Articolo 7

Ritiro del prodotto

1. Ultimato il servizio di stampa o copia, il Centro stampa comunica al referente dell'Ente che il materiale è stato prodotto e sarà cura dell'Ente procedere al ritiro al seguente indirizzo: via Pisano 6 - Torino.
2. La consegna dei colli contenenti il materiale all'incaricato dell'Ente è subordinata al rilascio, da parte di quest'ultimo, di apposita ricevuta.

Articolo 8

Accettazione del prodotto

1. Il materiale di cui all'articolo precedente s'intende, a tutti gli effetti, accettato qualora, entro sette giorni dal ritiro, l'Ente non abbia comunicato per iscritto le non conformità riscontrate, specificandone la natura e indicando le specifiche o, comunque, i requisiti non soddisfatti.

Articolo 9

Fatturazione

1. Avvenuta l'accettazione del prodotto, ai sensi del comma 1 dell'articolo precedente, la Regione emette fattura, sulla base dei corrispettivi indicati nel preventivo di cui all'articolo 4. La fattura deve essere pagata, con le modalità in essa indicate, entro 90 giorni dalla ricezione.

Articolo 10

Responsabilità

1. L'Ente solleva la Regione da qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi derivante dall'utilizzo e dalla diffusione degli stampati prodotti ai sensi della presente convenzione. In particolare, l'Ente, per il solo fatto dell'ordinazione, garantisce alla Regione, sollevandola da qualsiasi responsabilità, che i contenuti degli stampati:

- a) non sono contrari alla legge;
- b) non ledono diritti d'autore, di esclusiva o altri diritti di proprietà intellettuale;
- c) ove comprendano dati personali, non ledono diritti derivanti dalla normativa a tutela della riservatezza e sono trattati in conformità alla stessa.

2. La Regione si impegna, con riferimento alla documentazione ricevuta per la stampa, ad attenersi ai seguenti principi:

- a) a non divulgare le informazioni riservate e a non renderle in alcun modo accessibili a Soggetti Terzi;
- b) ad impiegare ogni mezzo idoneo, e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le informazioni riservate non siano liberamente accessibili a Soggetti Terzi;
- c) a non utilizzare in alcun modo le Informazioni Riservate per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle connesse con l'esecuzione del presente protocollo d'intesa;
- d) a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione della presente Convenzione, o salvo

consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, registri, rapporti, note, disegni, schemi, schede, e ogni altro materiale contenente una o più Informazioni Riservate;

a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta della Parte che ne abbia diritto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione;

a restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione della presente Convenzione, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.

3. Sono fatte salve, rispetto a quanto disposto nel paragrafo precedente:

(a) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all'altra che siano espressamente destinati dalle Parti alla pubblicazione o comunque alla diffusione tra il pubblico;

(b) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all'altra che siano già di pubblico dominio o siano comunque già liberamente accessibili da parte di Soggetti Terzi;

(c) le informazioni, i dati e le conoscenze che, in qualunque momento, divengono di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte di Soggetti Terzi, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;

(d) le informazioni, i dati e le conoscenze in relazione ai quali la Parte che ne abbia diritto fornisca il consenso scritto alla loro diffusione o alla loro libera accessibilità e solo nei limiti, nei termini e alle condizioni a cui tale consenso viene effettivamente prestato;

(e) le informazioni, i dati e le conoscenze che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono

state comunicate dall'altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza nel corso ed in virtù del rapporto di collaborazione;

(f) le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;

(g) le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità, nei limiti, nei termini, nelle forme e in relazione ai soli destinatari cui la Parte stessa sia effettivamente tenuta a comunicarle o a renderle accessibili.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per Soggetti Terzi devono intendersi tutti i soggetti diversi dalle Parti che non siano rappresentanti, dipendenti, collaboratori o consulenti delle Parti stesse. Devono comunque considerarsi Soggetti Terzi, in relazione alle singole Informazioni Riservate che vengano di volta in volta in rilievo, anche i soggetti sopra indicati nei casi in cui essi, per la natura del rapporto che li lega alle Parti, non abbiano ragione o necessità di conoscere una o più Informazioni Riservate o nel caso in cui la Parte che ne abbia diritto abbia espressamente vietato la comunicazione di Informazioni Riservate al loro indirizzo.

5. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento dei dati personali, in particolare il Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) e il Codice Privacy D. Lgs n. 196/2003 come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018.

Articolo 11

Foro competente

Per ogni controversia derivante dalla presente convenzione l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986. Ai sensi dell'art. 16, del D.P.R. N. 642/72 – TAB. B, l'Ente è esente da imposta di bollo e di registro. Restano a carico dell'Agenzia Piemonte Lavoro eventuali altre spese inerenti il presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Direttore dell'Ente

Il Dirigente Regionale

Dott.ssa Federica Deyme
Firmato digitalmente

Ing. Alberto Siletto
Firmato digitalmente